4.5) *Situazione amministrativa*

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Prospetto 4.5

(in migliaia di euro)

	2002		2003		Var. %
Consistenza banca inizio esercizio 2002		16.296,8			
Consistenza correnti postali es.2002		450,1			
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO		**16.746,9**		**41.573,7**	**148,2**
Giroconto da ccp a banca		450,1			-100,0
RISCOSSIONI					
- In c/ competenza	630.506,9		822.439,9		
- In c/ residui	82.336,9	712.843,8	35.077,6	857.517,5	20,3
PAGAMENTI					
- In c/ competenza	652.026,9		773.760,3		
- In c/ residui	77.072,1	729.099,0	83.783,1	857.543,4	17,6
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO		**41.573,7**		**15,6**	**-100,0**
RESIDUI ATTIVI					
- Esercizi precedenti	313.199,2		276.411,5		
- D'esercizio	134.879,1	448.078,3	84.510,7	360.922,2	-19,5
RESIDUI PASSIVI					
- Esercizi precedenti	175.159,4		209.317,0		
- D'esercizio	173.946,9	349.106,3	134.245,3	343.562,3	-1,6
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINE ESERCIZIO		**99.013,7**		**17.375,5**	**-82,5**

Il prospetto sub 4.5. mostra la situazione amministrativa dell'Ente al termine dell'esercizio considerato caratterizzata da una marcata diminuzione dell'avanzo di amministrazione dell'82,5%%, rispetto al precedente esercizio. Anche i residui attivi mostrano una flessione rispetto all'anno 2002 e ammontano a Euro 360.922,2 migliaia di cui Euro 84.510,7 migliaia relativi alla gestione di competenza ed Euro 276.411,5 migliaia relativi alla gestione dei residui degli anni precedenti.

In particolare, l'ammontare dei residui al 31 dicembre 2003 comprende Euro 341.157,2 migliaia relativi al credito verso le Agenzia Ippiche.

I residui passivi al 31 dicembre 2003 ammontano ad Euro 343.562,3 migliaia, di cui Euro 134.245,3 migliaia relativi alla gestione di competenza ed Euro 209.317,0 migliaia relativi agli anni precedenti.

Per quanto riguarda la gestione di competenza la somma rimasta da pagare si riferisce, per la maggior parte, alle spese per prestazioni istituzionali, ai corrispettivi ai delegati, alle spese generali all'ultimo trimestre 2003 ed alle spese per i servizi diretti dell'Ente.

La rilevante consistente mole dei residui, segnatamente, di quelli passivi, peraltro, non coincidente con i dati riportati nella situazione patrimoniale a causa dell'erronea inclusione nella quasi totalità del TFR[2], induce a raccomandare all'Ente, ancora una volta, di attivarsi con misure efficaci a smaltire i residui e a prevenire l'accumulo di ulteriori residui.

[2] L'Ente ha sommato ai residui passivi della situazione patrimoniale la somma di Euro 5.662,3 migliaia, che è costituita dalla risultante del fondo TFR al 31 dicembre 2002 (Euro 5.330,5 migliaia) e della somma dei residui passivi del capitolo 2.14.02.0 (Ero 331,8 migliaia).

B) ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'UNIRE

1) *Organizzazione dell'esercizio delle scommesse*

L'art. 8 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni con legge 1 agosto 2003, n. 200 ha, tra l'altro, attribuito in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle concessioni in essere anteriormente al 1 gennaio 2000. Nulla è stato innovato rispetto alla competenza in materia di scommesse che rimane, pertanto, in capo al ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Nell'anno considerato non sono state emanate norme relative a nuove tipologie di scommesse ed alla nuova formula TOTIP.

Sono demandati al Servizio scommesse dell'UNIRE i compiti relativi alla diffusione, attraverso la rete satellitare dell'UNIRE, delle informazioni indispensabili per l'accettazione delle scommesse nelle agenzie ippiche sia per le riunioni di corse italiane sia per quelle estere.

1.1) Scommesse anomale

Il controllo sulla regolarità dell'accettazione delle scommesse e il fenomeno delle scommesse anomale formano oggetto di valutazione della Commissione di vigilanza e controllo sulla regolarità delle gare e del gioco relativi alle corse dei cavalli, nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

I componenti della Commissione sono stati sostituiti nel marzo 2003 con mandato della durata di un quadriennio.

La nuova Commissione ha iniziato a svolgere la propria attività di controllo non rientrante nell'attività istituzionale dell'UNIRE.

1.2) Imposta unica

Il decreto 11 giugno 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha aumentato l'aliquota dell'imposta unica per le scommesse al totalizzatore che è passata dal 15,7% al 20,20% e quella per le scommesse che è passata dal 22,5% al 25% della quota di prelievo.

1.3) rapporti con i concessionari

La legge 1 agosto 2003, n. 200 di conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, all'art. 8 ha attribuito all'UNIRE, in via esclusiva, la competenza per la gestione dei rapporti con le agenzie titolari di convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma dell'art. 3, comma 78, della legger 23 dicembre 1996, n. 662, e sino alla data del loro nuovo affidamento mediante procedure selettive.

Alla norma predetta è stata data attuazione con il decreto dirigenziale 10 ottobre 2003, cui l'UNIRE ha dato esecuzione con la delibera del Commissario Straordinario 14 ottobre 2003, n. 107, con la quale è stata disposta la proroga dei rapporti con i concessionari in questione per l'intera durata del periodo previsto dalla legge ai fini della definizione delle posizioni debitorie relative agli anni 2000, 2001 e 2002 e, comunque, sino alla data del nuovo affidamento delle concessioni stesse mediante procedure selettive.

A tale decreto hanno aderito 336 concessionari su 361 sottoscrivendo il relativo atto integrativo di proroga della concessione.

Durante il primo anno di applicazione (2004) i concessionari inadempienti sono stati una esigua minoranza.

Nei confronti di 4 concessionari è stato avviato procedimento conclusosi con apposito provvedimento di decadenza.

Non hanno aderito al decreto, per mancanza dei requisiti richiesti, 4 concessionari.

Sono interessati da procedimento giurisdizionali in corso 3 concessionari. Per tutte le concessioni si pone il naturale termine di scadenza al 2006.

L'attribuzione tramite gara europea delle concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche ha subito ritardi tanto che la relativa procedura è ancora in corso.

Al riguardo la Commissione delle Comunità europee, dopo aver messo in risalto, con lettera di costituzione in mora del 24 luglio 2001, l'incompatibilità con il principio di trasparenza e l'obbligo di pubblicità derivante dal trattato CEE, ha adito la Corte di Giustizia con ricorso per inadempimento nell'affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse ippiche, derivante dall'aver rinnovato senza gara 329 concessioni storiche dell'UNIRE.

1.4) rapporti tra i delegati e l'UNIRE

Con domanda di arbitrato in data 6 luglio 2001 170 concessionari si sono avvalsi della clausola compromissoria di cui all'art. 15 della convenzione vigente ed hanno instaurato la procedura arbitrale finalizzata al riconoscimento delle loro pretese.

I Ministeri vigilanti resistenti hanno eccepito la nullità della clausola compromissoria ed hanno contestato le censure formulate dai concessionari.

Il Lodo arbitrale, sottoscritto, all'unanimità, dai componenti il Collegio arbitrale, in data 26 maggio 2003 ha disposto il parziale accoglimento della domanda delle Agenzie attrici, il risarcimento cui sono tenuti in solido i Ministeri resistenti nei confronti dei concessionari, la facoltà per i concessionari stessi di trattenere quanto a loro riconosciuto dei minimi garantiti a cui sono tenuti.

A seguito del lordo arbitrale alcuni concessionari hanno inviato all'Ente, nel corso dell'anno 2004, una nota nella quale esprimevano la intenzione di portare in compensazione le some dovute a titolo di prima rata per quote di prelievo non versate relativamente agli anni 2000/2002, con il credito loro derivante dal risarcimento del danno riconosciuto con il lodo arbitrale.

E' risultato che 21 concessionari hanno effettivamente operato detta compensazione. Successivamente alla comunicazione 5 concessionari hanno effettuato il pagamento chiudendo il procedimento a loro carico.

A carico di 16 concessionari è stata pronunciata la decadenza.

A seguito di ricorso giurisdizionale da parte dei concessionari nei confronti dei quali era stato disattivato il collegamento al totalizzatore è stata concessa sospensiva cautelare del provvedimento con conseguente riattivazione nei confronti di 9 di essi.

E' stata pronunciata una seconda decadenza nei confronti di 6 concessionari che avevano reiterato la compensazione estendendola anche alle quote di prelievo correnti.

1.5) ripartizione dei proventi delle scommesse

L'ammontare dei proventi delle scommesse nell'anno 2003 è stato pari ad Euro 430.296.706,18, di cui Euro 295.134.945,15 proveniente dalle scommesse al totalizzatore (comprensivo di Euro 4.566.830,00 per minimi garantiti), Euro 131.405.541,61 dalle scommesse Tris, Euro 3.073.001,08 dal concorso Totip ed Euro 683.218,34 dalle scommesse a libro.

1.6) minimi garantiti

Con il decreto 21 dicembre 1999 era stato disposto il rinnovo di 329 concessioni storiche, stipulando, conseguentemente, le relative convenzioni ed estendendo a queste l'istituto dei minimi garantiti, già in vigore per le nuove concessioni.

Con provvedimenti normativi e regolamentari, successivamente, è stata effettuata la individuazione dei criteri di ridefinizione delle condizioni economiche, facendo salvo il diritto di recesso, e delle relative garanzie nel rispetto del principio della riduzione equitativa della vigente misura del minimo garantito, prevedendo un incremento di tale misura direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse, fino alla scadenza della concessione.

Più di recente il D.L. n. 209/2002, convertito nella legge n. 265/2002 ha operato una sospensione sino al 31 gennaio 2003 degli effetti dei provvedimenti dell'AAMS di revoca delle concessioni adottati a seguito delle inadempienze dei concessionari.

Da ultimo il D.L. n. 147/2003, convertito nella legge n. 200/2003, ha ulteriormente ridefinito la questione concedendo una sorta di "condono" attraverso una riduzione degli importi ancora dovuti pari al 33,3% nei confronti di coloro che hanno aderito al successivo Decreto interministeriale, rateizzabili in otto rate annuali sino alla scadenza della concessione nell'anno 2001.

La rideterminazione del minimo garantito è stata effettuata dal Decreto interministeriale 10 ottobre 2003.

La situazione finanziaria relativa ai prelievi effettuati dai concessionari dell'ente non versati ed ai minimi garantiti da parte dei concessionari a favore dell'ente è riportata nel prospetto che segue.

AGENZIE STORICHE

PRELIEVO UNIRE ANNI 2000-2004

La rimanenza da incassare risulta essere pari a **€ 17.411.802,49**

di cui € 5.886.326,31 dovute da Agenzie che, ad oggi, non risultano operanti.

MINIMI GARANTITI ANNI 2000-2002

Il debito complessivo pari a € 20.436.222,25 suddiviso nelle 8 rate previste dalla Legge 200 di cui la 1^ rata, a partire dal 30 ottobre 2004, risulta essere di € 2.554.527,78, è stata versata per un importo di € 1.319.217,03. Rimanenza da incassare **€ 1.235.310,75**

MINIMI GARANTITI ANNO 2003

L'integrazione complessiva dovuta pari a € 2.207.218,93 (compreso l'importo di € 214.886,35 delle Agenzie Storiche chiuse) che è stata versata per un importo totale di **€ 1.296.517,73**

produce una rimanenza da incassare pari a **€ 910.701,20**

Il **totale complessivo** da incassare al 31/12/04 dalle Agenzie Storiche è pari a **€ 19.557.814,44**

AGENZIE A.A.M.S. (Azienda Autonoma Monopoli di Stato)

PRELIEVO UNIRE ANNI 2000-2004

Totale da incassare **€ 48.557.663,70**

MINIMI GARANTITI ANNI 2000-2002

Dalla singola situazione dei concessionari, fornita dalla SO.G.E.I., la differenza derivante tra l'Integrazione effettiva e l'Integrazione versata produce un **debito complessivo nei loro confronti di € 91.274.147,58** da ripartire nelle 8 rate stabilite dalla Legge 200/2003.

Tale ripartizione, determina un totale rateale di **€ 11.409.268,45**, di cui risultano incassati per la 1^ rata **€ 9.715.909,84** con una rimanenza da incassare di **€ 1.693.358,61**

MINIMI GARANTITI ANNO 2003

L'integrazione complessiva dovuta pari a € 2.385.383,59 che è stata versata per un importo pari a € 1.643.857,33, produce una differenza da incassare pari a **€ 741.526,26**

Il **totale complessivo** da incassare al 31/12/04 dalle Agenzie A.A.M.S. è pari a **€ 50.992.548,57**

1.7) Segnale televisivo

La diffusione delle immagini delle corse dei cavalli nella rete di accettazione delle scommesse esterna agli ippodromi non è mai stata specificatamente regolamentata dall'UNIRE per cui ha dato luogo a molteplici difficoltà e problematiche che si sono tradotte in oneri economici a carico dell'Ente.

Tutta la questione costituisce, all'attualità, oggetto di apposita vertenza presso la Procura del Lazio della Corte dei conti.

Con particolare riferimento al 2003, in tale anno, nelle more della conclusione della gara pubblica, è stato prorogato il contratto in essere con Snaiway sino al 28 febbraio 2004.

Poiché la Commissione preposta alla valutazione delle offerte aveva escluso una delle società concorrenti, la stessa ha proposto ricorso al TAR Lazio; in sede di appello il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame della società avverso l'ordinanza che respingeva la misura cautelare.

Nelle more è stato nuovamente prorogato il rapporto in essere per il segnale televisivo sino al 30 giugno 2004.

Con sentenza n. 2704/04 il TAR Lazio ha respinto nel merito il ricorso di Teleippica contro il provvedimento di esclusione.

Successivamente il rapporto con il segnale televisivo è stato nuovamente prorogato sino al 30 settembre 2004.

Il Consiglio diStato, con ordinanza n. 3976/2004, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.

La Commissione di valutazione delle offerte ha, quindi, portato a termine i propri lavori, aggiudicando la gara a Teleippicia che aveva presentato l'offerta più vantaggiosa, con riserva all'esito del giudizio di merito pendente avanti il Consiglio di Stato.

Nel frattempo il rapporto con il segnale televisivo è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2005.

La questione del segnale televisivo è stata più volte oggetto di rilievi da parte del Collegio dei revisori.

Questa Corte non può non richiamare, nuovamente, l'attenzione dell'UNIRE in ordine alla necessità di una tempestiva soluzione dell'intera vicenda anche al fine di consentire all'Ente di ottenere il pagamento da parte dei singoli concessionari del

costo per la fornitura del segnale televisivo, anche in considerazione del fatto che i concessionari stessi, diffidati dall'UNIRE, hanno respinto le richieste dell'Ente.

1.8) attività contrattuale

L'attività contrattuale dell'UNIRE nell'anno 2003 si è esplicata mediante svolgimento di gare nelle seguenti forme:

- Aste pubbliche n. 6
- Licitazioni private n. 15
- Trattative private n. 64
- Adesione a convenzioni CONSIP n. 7

C) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Malgrado le rilevanti innovazioni legislative introdotte nell'assetto organizzativo e nell'attività dell'UNIRE, anche nel corso del 2003 va segnalata una perdurante mancanza di una organica normativa di riferimento (Regolamento di amministrazione e contabilità, Regolamento del personale).

Il nuovo Statuto dell'UNIRE è stato approvato con Decreto interministeriale del 2 luglio 2004.

Allo stato, dopo la brevissima durata in carica del ricostituito Consiglio di Amministrazione, nel corso del 2005 è stato sciolto, con conseguente nuovo commissariamento dell'Ente.

Le risorse necessarie al finanziamento dei passaggi interni di area, individuate nei risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, sono state ricondotte al fondo amministrazione a seguito dell'accordo tra l'UNIRE e le organizzazioni sindacali sottoscritto in data 21 giugno 2004 e sulla base delle indicazioni fornite dai Ministeri Vigilanti.

Il frequente ricorso a professionalità esterne nell'ambito dell'UNIRE viene riferito alla circostanza che in servizio non esiste personale dipendente dotato dei requisiti necessari allo svolgimento di prestazioni particolari.

Con delibera del Commissario Straordinario n. 107 del 14 ottobre 2003, in attuazione della legge 1 agosto 2003, n. 200, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, è stata disposta la proroga dei rapporti con i concessionari delle scommesse titolari di convenzioni in essere.

Con lodo arbitrale del 26 maggio 2003 è stato disposto il parziale accoglimento delle domande dei concessionari delle scommesse, il risarcimento cui sono tenuti in solido i Ministeri resistenti nei confronti dei concessionari nonché la facoltà per i concessionari stessi di trattenere quanto loro riconosciuto dei minimi garantiti a cui sono tenuti.

Riguardo al segnale televisivo questa Corte non può non richiamare nuovamente l'attenzione dell'UNIRE in ordine alla necessità di una tempestiva risoluzione dell'intera vicenda.

Relativamente alla gestione finanziaria si osserva che i proventi della gestione delle scommesse, in lieve aumento rispetto all'esercizio precedente, costituiscono per l'UNIRE gli introiti più rilevanti del titolo delle entrate correnti.

Anche nell'anno 2003 i residui sia attivi che passivi sono risultati in aumento, per cui si richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di interventi idonei alla loro riduzione e ad evitare l'accumulo di ulteriori residui.

Andrea Petrachi

PAGINA BIANCA